



**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)**

**A) Proposte di modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**

**PARTE I**

**Disposizioni comuni**

***1. Definizioni.***

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

...omissis...

*m-bis*) “organismi di investimento collettivo del risparmio armonizzati” (OICR armonizzati): gli OICR rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni di attuazione;

*m-ter*) “OICR comunitari”: gli OICR costituiti in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia;

*m-quater*) “OICR extracomunitari”: gli OICR costituiti in uno Stato non appartenente all’UE;

*m-quinquies*) “struttura *master-feeder*”: nella struttura *master-feeder*, un OICR (“OICR feeder”) investe le proprie attività totalmente o in prevalenza in un altro OICR (“OICR master”);

...omissis...

*n*) “gestione collettiva del risparmio”: il servizio che si realizza attraverso:

- 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
  - 2) la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;
- 2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di OICR propri;

***Osservazioni***

- Si condivide la scelta di includere, nella definizione di “gestione collettiva”, l’attività di commercializzazione di OICR propri, prima considerata attività aggiuntiva ai sensi dell’articolo 33 del TUF. Detta modificazione non dovrebbe peraltro determinare alcun impatto per le SGR che non prestano (o non intendano prestare) l’attività di commercializzazione di OICR propri, essendo nella facoltà delle SGR commercializzare direttamente i propri prodotti oppure utilizzare per la distribuzione degli OICR uno o più intermediari collocatori.



Si condivide altresì la scelta di dislocare l'attività di commercializzazione di OICR propri in un autonomo punto *2-bis*) (piuttosto, ad esempio, che attraverso la sua inclusione nel punto 1). In tal modo, infatti, la commercializzazione di OICR propri potrebbe essere effettuata sia dal gestore degli stessi sia dalla società di promozione che li ha istituiti.

- Per quanto riguarda la non inclusione nella definizione di gestione collettiva della commercializzazione di OICR di terzi (che rimane invece compresa nell'ambito delle attività di cui all'articolo 33, comma 2, del TUF) si rileva quanto di seguito illustrato.

L'Allegato II alla direttiva 2009/65/CE include nelle "funzioni comprese nell'attività di gestione collettiva di portafogli" anche quella di "commercializzazione", senza ulteriori specificazioni. Ne deriva che una società di gestione autorizzata ai sensi della citata direttiva dovrebbe, quando esercita l'attività di gestione collettiva in via transfrontaliera, poter prestare tutte le attività di cui al predetto Allegato II, compresa quindi quella di commercializzazione di OICR di terzi. Coerentemente con tale ricostruzione, il considerando n. 12 della direttiva 2009/65/CE prevede che, per quanto riguarda la gestione collettiva di portafogli (gestione di fondi comuni di investimento o di società di investimento), una società di gestione autorizzata nello Stato membro di origine dovrebbe poter esercitare negli altri Stati membri le seguenti attività, fermo restando il capo XI:

1. commercializzare, mediante lo stabilimento di una succursale, quote dei fondi comuni di investimento armonizzati gestiti da tale società nello Stato membro di origine;
2. commercializzare, mediante lo stabilimento di una succursale, azioni delle società di investimento armonizzate gestite da detta società;
3. commercializzare le quote dei fondi comuni di investimento armonizzati o le quote delle società di investimento armonizzate *gestite da altre società di gestione*;
4. svolgere tutte le altre funzioni e tutti gli altri compiti insiti nell'attività di gestione di un portafoglio collettivo;
5. gestire il patrimonio di società di investimento costituite in Stati membri diversi da quello di origine;
6. esercitare, sulla base di mandati, per conto di società di gestione costituite in Stati membri diversi dal proprio Stato membro di origine, le funzioni insite nell'attività di gestione di un portafoglio collettivo.

Quando una società di gestione commercializza le quote dei propri fondi comuni di investimento armonizzati o le quote delle proprie società di investimento armonizzate in Stati membri ospitanti, senza lo stabilimento di una succursale, dovrebbe essere soggetta unicamente alle norme relative alla commercializzazione transfrontaliera.

Per quanto di specifico interesse, alla luce del citato considerando n. 12, è possibile ritenere che siano incluse nel concetto di "gestione collettiva" anche le attività di:

- a. commercializzazione di quote di fondi comuni di investimento propri;
- b. commercializzazione di quote di fondi comuni di investimento di terzi;
- c. commercializzazione di azioni di SICAV gestita dalla società di gestione considerata;
- d. commercializzazione di azioni di SICAV gestita da altra società di gestione.



In forza delle considerazioni formulate, sarebbe opportuno che le autorità di vigilanza nazionali verificassero nelle competenti sedi comunitarie (ad esempio, rivolgendosi all'ESMA) quale sia la corretta interpretazione della nozione di “commercializzazione” prevista nell'Allegato II della direttiva 2009/65/CE, anche alla luce del considerando n. 12 della medesima, sopra illustrato. Tale chiarimento è funzionale a porre le SGR italiane su un piano di parità competitiva rispetto alle società di gestione armonizzate con riguardo all'esercizio del passaporto del gestore. Ne discende che, anche a voler mantenere nell'articolo 33 del TUF l'attività di commercializzazione di OICR di terzi (in quanto attività più vicina al collocamento), è fondamentale verificare se detta attività sia comunque riconducibile nell'ambito delle “attività previste dalla direttiva” e quindi possa beneficiare del passaporto del gestore.

...omissis...

*q-bis*) “gestore dell'OICR master”: la società di gestione che svolge l'attività di gestione dell'OICR master o la Sicav master;

*q-ter*) “gestore dell'OICR feeder”: la società di gestione che svolge l'attività di gestione dell'OICR feeder o la Sicav feeder;

*q-quater*) “depositario dell'OICR master o dell'OICR feeder”: la banca depositaria dell'OICR master o dell'OICR feeder o, se l'OICR master o l'OICR feeder sono OICR comunitari o extracomunitari, il soggetto autorizzato nel paese di origine a svolgere i compiti della banca depositaria;

*r*) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione armonizzate con succursale in Italia, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;

*r-bis*) «Stato di origine della società di gestione armonizzata»: lo Stato dell'UE dove la società di gestione armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale;

*r-ter*) «Stato di origine dell'OICR»: Stato dell'UE in cui l'OICR è stato costituito.

## **6. Vigilanza regolamentare.**

1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:

... omissis...

c) le regole applicabili agli OICR e alle strutture master - feeder aventi a oggetto:

1) i criteri e i divieti all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;



- 2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;
- 3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
- 4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;
- 5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.

## **TITOLO III**

### **Gestione collettiva del risparmio**

#### **Capo I**

#### **Soggetti autorizzati**

#### **33. Attività esercitabili.**

1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata:

a) alle SGR e alle SICAV;

b) alle società di gestione armonizzate; l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 1) può essere esercitata solo con riguardo a fondi comuni di investimento armonizzati.

2. Le SGR possono:

a) prestare il servizio di gestione di portafogli;

b) istituire e gestire fondi pensione;

c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;

d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria o altrui istituzione;

e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;

*e-bis*) commercializzare quote o azioni di Oicr di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.



4. La SGR può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati.

- *Omissis* -

dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

#### **Osservazioni**

- La precisazione di cui alla lettera b) del comma 1 sembrerebbe volta ad escludere la possibilità di una società di gestione armonizzata di istituire in Italia fondi non armonizzati. Resterebbe invece ferma la possibilità per le società di gestione armonizzate di svolgere l'attività di gestione (e ora anche di commercializzazione di fondi propri) tanto di fondi armonizzati quanto di fondi non armonizzati.
- L'articolo 33, comma 2, lettera d), dovrebbe essere allineato all'articolo 6 della direttiva 2009/65/CE, ai sensi del quale l'attività di custodia e amministrazione esercitabile da una società di gestione può avere ad oggetto quote o azioni di OICR istituiti dalla medesima società e di altrui istituzione.
- Per quanto riguarda la lettera e-bis), del comma 2, dell'articolo 33, si rinvia alle osservazioni espresse con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera n).

### **36. Fondi comuni di investimento.**

1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società di gestione del risparmio.

2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria.

3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.

4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo.

5. La società promotrice e il gestore assumono solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio



e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la CONSOB, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilità delle quote.

### **37. Struttura dei fondi comuni di investimento.**

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:

a) all'oggetto dell'investimento;

b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;

c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

d) all'eventuale durata minima e massima;

*d-bis*) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;

b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;



*b-bis*) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo e, 39, comma 3 nonché, nel caso di strutture *master feeder* o di operazioni di fusioni, il Capo III-*bis* e il Capo III-*ter*. Nel caso dei fondi previsti alla lettera *d-bis*) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;

### **Osservazioni**

Si rileva che, in base all'articolo 37, comma 2, lettera *b-bis*), non si applicano ai fondi riservati a investitori qualificati, oltre agli articoli 36, comma 3, ultimo periodo e 39, comma 3, anche le disposizioni in tema di strutture *master-feeder* e fusioni. Ciò posto, al fine di chiarire che tale esclusione comporta la possibilità per detti fondi di costituire strutture *master-feeder* nonché di effettuare fusioni senza rispettare la normativa in materia, la norma in questione potrebbe essere riformulata come riportato nel testo.

c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;

e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5).

*2-bis*. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti all'assemblea. Il *quorum* deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3.



### **38. Banca depositaria.**

1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo;

a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede essa stessa a tale calcolo;

b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;

c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di banca depositaria e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico e le modalità di subdeposito dei beni del fondo..

4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.

### **39. Regolamento del fondo.**

1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

2. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) la denominazione e la durata del fondo;

b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;

c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;



- d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;
- e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
- f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;
- g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
- h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione;
- h-bis) se il fondo è un fondo feeder, ove pertinente.

#### **Osservazioni**

La modificazione proposta è funzionale ad evitare che il regolamento di gestione dei fondi che non sono fondi *feeder* debba specificare tale caratteristica, il che peraltro potrebbe essere fuorviante per l'investitore.

3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.

3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.

- omissis -

## **Capo II-bis**

### **Operatività all'estero**

#### **41. Operatività all'estero delle SGR.**

1. Le SGR possono operare, anche senza stabilirvi succursali:

- a) in uno Stato comunitario, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2;
- b) in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia.



2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con regolamento:

a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perché le SGR possano prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie, ivi inclusa l'istituzione di fondi comuni di investimento armonizzati;

b) le condizioni e le procedure per il rilascio alla SGR dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari le attività per le quali sono autorizzate.

3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera b), l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorità dello Stato ospitante.

#### ***Osservazioni***

Sarebbe opportuno che il legislatore introducesse nel TUF una disciplina distinta per lo svolgimento all'estero delle attività per le quali le SGR italiane sono autorizzate (similmente a quanto previsto per le società di gestione armonizzate) e l'offerta all'estero di quote di fondi italiani (così come previsto per l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati), secondo l'impostazione già adottata dalla Banca d'Italia nel provvedimento sulla gestione collettiva del risparmio.

#### ***41-bis. Società di gestione armonizzate.***

1. Per l'esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie, le società di gestione armonizzate possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, le società di gestione armonizzate possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano informate dall'autorità competente dello Stato di origine.

2-bis. Le società di gestione armonizzate che intendono istituire e gestire nel territorio della Repubblica un fondo comune di investimento armonizzato rispettano, in quanto compatibili, le disposizioni previste negli articoli 36, 37, 38 e 39, nel Capo III- bis e nel Capo III-ter, nonché le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo a condizione che:

- il fondo rispetti le norme richiamate nel presente comma;

- la società di gestione armonizzata sia autorizzata a gestire nello Stato di origine fondi con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;



- la società di gestione armonizzata abbia stipulato con la banca depositaria un accordo che assicura alla banca depositaria la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

2-ter. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo di cui al comma 2-bis, consulta l'autorità competente dello Stato di origine della società di gestione armonizzata.

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1, 2 e 2-bis mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi nonché il contenuto dell'accordo tra la società di gestione armonizzata e la banca depositaria previsto nel comma 2-bis.

4. Le società di gestione armonizzate che svolgono le attività di cui al comma 1 e al comma 2-bis 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40. Alle società di gestione armonizzate si applica l'articolo 8, comma 1.

#### **Osservazioni**

- Per quanto concerne l'articolo 41-bis, comma 2-bis, occorrerebbe specificare che il rinvio alle norme ivi indicate vale solo nei limiti della compatibilità; tale precisazione è funzionale a chiarire che detti richiami devono intendersi effettuati con esclusivo riguardo alle parti in cui le norme richiamate si riferiscono ai fondi e non anche alle parti in cui le medesime si riferiscono alle SGR.
- Si ritiene poi necessario precisare che le disposizioni in tema di pubblicità (articolo 101 del TUF e relative disposizioni di attuazione) vigenti a livello nazionale trovano applicazione anche con riguardo a OICR italiani istituiti da una società di gestione armonizzata, allo scopo di evitare che due fondi italiani possano essere soggetti a norme pubblicitarie diverse, a seconda che siano gestiti da una SGR ovvero da una società di gestione armonizzata.
- Inoltre, dovrebbe essere richiamato nel menzionato articolo 41-bis, comma 2-bis, anche il Capo III-ter del TUF, in tema di fusioni, posto che l'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2009/65/CE stabilisce che, in caso di gestione collettiva prestata su base transfrontaliera, la normativa in tema di fusioni applicabile all'OICVM debba essere quella dello Stato membro in cui l'OICVM è costituito.

Analogamente a quanto rilevato con riguardo alle fusioni, si ritiene necessario richiamare anche nell'articolo 41-bis, comma 2-bis, le disposizioni di cui al Capo III-bis, in materia di strutture *master-feeder*.

- Per ragioni di coerenza sistematica, l'articolo 41-bis, comma 4, dovrebbe essere riformulato come riportato nel testo.



- A fini di semplificazione operativa, occorrerebbe consentire alle autorità dello Stato membro di origine della società di gestione armonizzata di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 41-bis, commi 1 e 2, ad una sola Autorità di vigilanza nazionale.

#### ***42. Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari e extracomunitari .***

1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari armonizzati deve essere preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine del fondo, secondo le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB. Con il medesimo regolamento la Banca d'Italia emana le disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti.

1-bis. Alle società di gestione armonizzate che intendono ~~esclusivamente~~ offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di fondi comuni di investimento armonizzati dalla stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell'articolo 41-bis.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:

a) determina le modalità con cui devono essere resi pubbliche le informazioni e i documenti che il fondo è tenuto a fornire agli investitori nello Stato di origine; individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica;

a-bis) disciplina il regime linguistico delle informazioni e dei documenti di cui alla lettera a);

b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote.

4. La Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari non armonizzati ed extra comunitari è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani. L'offerta al pubblico delle quote dei predetti fondi è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni previste dalla parte IV, Titolo II, Capo I del presente decreto e della relativa normativa di attuazione.6. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5.

7. La Banca d'Italia e la CONSOB, con riferimento alle attività svolte in Italia dagli organismi esteri indicati nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10.



8. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti che curano la commercializzazione delle quote degli organismi indicati nel comma 5, la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

#### ***Osservazioni***

- A fini di semplificazione operativa, occorrerebbe consentire alle autorità dello Stato membro di origine del fondo di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 42, comma 1, ad una sola Autorità di vigilanza nazionale.
- L'articolo 42, comma 1-*bis*, dovrebbe essere allineato alla corrispondente previsione comunitaria contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2009/65/CE. In particolare, occorrerebbe specificare, coerentemente con la previsione da ultimo citata, che l'articolo 41-*bis* non trova applicazione con riferimento alle società di gestione armonizzate che intendono offrire in Italia quote di fondi comuni di investimento: (i) senza stabilimento di succursali e (ii) gestiti dalla medesima società di gestione.
- L'articolo 42, comma 3, dovrebbe essere allineato al dettato dell'articolo 94 della direttiva 2009/65/CE. In particolare, tale ultima disposizione prevede, al paragrafo 1, comma 1, che un OICVM debba fornire agli investitori nel territorio dello Stato membro ospitante “tutte le informazioni e i documenti che è tenuto a fornire agli investitori del proprio Stato membro di origine ai sensi del capo IX”, vale a dire il prospetto, la relazione annuale e quella semestrale, il NAV e il KIID. Il medesimo articolo 94, paragrafo 1, comma 2, rimette poi allo Stato membro ospitante – fatte salve le disposizioni del capo IX – l'individuazione delle modalità attraverso le quali detti documenti devono essere forniti agli investitori e disciplina il regime linguistico a cui i documenti in questione sono soggetti. Gli obblighi descritti valgono anche per le modifiche delle informazioni e dei documenti sopra elencati.



### Capo III

#### Società di investimento a capitale variabile

- omissis -

#### **43-bis. SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata.**

1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una società di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
- b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 13;
- e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
- f) lo statuto preveda:
  - 1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;
  - 2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o ad una società di gestione armonizzata e l'indicazione della società designata. L'affidamento della gestione a una società di gestione armonizzata è subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV;
- f-bis) la stipula di un accordo tra la società di gestione armonizzata e la banca depositaria che assicuri a quest'ultima la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nell'articolo 41-bis, comma 2-bis.

2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43.

- omissis -



#### **49. Trasformazione .**

1. La SICAV non può trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo o al capo II del presente titolo.

#### **50. Altre disposizioni applicabili.**

1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo 33, comma 4.
2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV comunitarie ed extracomunitarie si applica l'articolo 42.

### **Capo III - bis**

#### **Strutture master – feeder**

#### **50 – bis. Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master - feeder**

1. La Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master, quando ricorrono le seguenti condizioni:
  - a) sussistano accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli OICR master e degli OICR feeder, che consentano la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi compiti. Nel caso in cui l'OICR master e l'OICR feeder abbiano lo stesso gestore, l'accordo può essere sostituito da norme interne di comportamento, che assicurino la medesima disponibilità di documenti e informazioni;
  - b) l'OICR master e l'OICR feeder possiedano le caratteristiche previste dal regolamento di cui al comma 2.
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
  - a) la procedura di autorizzazione dell'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master nonché le informazioni e i documenti da fornire con l'istanza di autorizzazione;
  - b) il contenuto degli accordi o le norme interne di comportamento indicati nel comma 1;
  - c) le caratteristiche dell'OICR master e dell'OICR feeder;
  - d) le regole specifiche applicabili all'OICR feeder nel caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell'OICR master nonché le regole che l'OICR feeder e l'OICR master devono adottare per



coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto ai fini del coordinamento del calcolo del valore complessivo netto dell'OICR master;

e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la società di revisione legale, rispettivamente dell'OICR master e dell'OICR feeder nonché tra tali soggetti e la Banca d'Italia, la Consob e le autorità competenti dell'OICR master e dell'OICR feeder comunitari ed extracomunitari.

3. Agli OICR master e agli OICR feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei capi II, III e III-ter del presente titolo.
4. Agli OICR master comunitari armonizzati, che non commercializzano in Italia le proprie quote a soggetti diversi dagli OICR feeder, non si applica l'art. 42, commi da 1 a 4. Agli OICR master comunitari non armonizzati o extracomunitari si applica l'art. 42, commi da 5 a 8.
5. Fermo restando quanto previsto nell'art. 9, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell'OICR feeder indica nella relazione sulla revisione le irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell'OICR master e l'impatto delle irregolarità riscontrate sull'OICR feeder. Nel caso in cui gli esercizi dell'OICR master e dell'OICR feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell'OICR master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento la data di chiusura dell'esercizio dell'OICR feeder.
- 6 La Banca d'Italia e la Consob, in conformità con le disposizioni comunitarie, comunicano al gestore dell'OICR feeder ovvero all'autorità competente dell'OICR feeder comunitario armonizzato i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni del presente capo nei confronti dei soggetti indicati nel presente articolo nonché le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, relative al gestore dell'OICR master e all'OICR master.

#### ***Osservazioni***

- La proposta di modificazione è volta ad allineare, per ragioni di chiarezza, l'articolo 50-bis, comma 2, lettera d), al paragrafo 2 e 3, dell'articolo 60, della direttiva 2009/65/CE.
- La proposta di modificazione è volta ad allineare il comma 4 con quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/65/CE.



### Capo III - *ter*

#### Fusione e scissione di Organismi di investimento del risparmio

##### **50 – *ter*. Fusione e scissione di OICR**

1. La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di OICR sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni della banca depositaria ovvero del revisore legale o della società di revisione legale e dell'informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire loro di pervenire ad un fondato giudizio sull'impatto della fusione sull'investimento. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli OICR oggetto dell'operazione o al contenuto dell'informativa ai partecipanti, in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di OICR è rilasciata in via generale.
2. Le SICAV coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia previsto nel comma 3, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei relativi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. In assenza dell'autorizzazione indicata nel comma 1 non si può dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese previste dal codice civile.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento, tra l'altro, alla procedura di autorizzazione, all'informativa da rendere ai partecipanti, alle forme ammesse per le fusioni e le scissioni, all'oggetto delle attestazioni della banca depositaria o del revisore legale o della società di revisione legale e ai diritti dei partecipanti.

##### **Art. 50 – *quater*. Fusione transfrontaliera di OICR armonizzati**

1. Alle fusioni tra OICR comunitari armonizzati e OICR italiani armonizzati, ~~e~~ a quelle che coinvolgono OICR italiani armonizzati le cui quote sono commercializzate in un altro Stato comunitario ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), e a quelle tra OICR italiani armonizzati che danno luogo a un OICR comunitario armonizzato, si applicano, oltre alle disposizioni dell'art. 50-*ter*, le disposizioni del presente articolo.

##### **Osservazioni**

- Per maggior chiarezza, occorrerebbe specificare, nell'articolo 50-*quater*, comma 1, che le disposizioni in esso contenute trovano applicazione, oltre che con riguardo alle fusioni tra OICR comunitari armonizzati e OICR italiani armonizzati, anche con riferimento a quelle che “coinvolgono OICR italiani armonizzati le cui quote sono commercializzate in un altro Stato comunitario ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a)”.
- L'articolo 50-*quater*, comma 1, dovrebbe essere integrato con la fattispecie indicata nel testo al



fine di allinearlo a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera q), punto ii), della direttiva 2009/65/CE.

2. Nel caso in cui l'OICR risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICR italiano, l'autorizzazione alla fusione è rilasciata dalla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.
3. Nel caso in cui l'OICR risultante dalla fusione o incorporante sia un OICR italiano, la Banca d'Italia può richiedere a tale OICR di modificare l'informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.
4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo.

## TITOLO IV

### Provvedimenti ingiuntivi e crisi

#### Capo I

#### Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi

...omissis....

#### ***52. Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari***

1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di società di gestione armonizzate, di banche comunitarie con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari .

2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando:

a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;

b) risultino violazioni delle norme di comportamento;



c) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;

d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall' autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.

3-bis. Se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate.

3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia ovvero società di gestione armonizzate, di obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali è competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.

#### ***54. Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICR comunitari e extracomunitari con quote o azioni offerte in Italia***

1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli Oicr comunitari e extracomunitari delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli Oicr.

2. Se vi è fondato sospetto che un OICR comunitario armonizzato le cui quote o azioni sono offerte in Italia non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali sia competente lo Stato di origine dell'OICR, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente di tale Stato affinché assuma i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'OICR persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la CONSOB, dopo aver informato l'autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'OICR.

...omissis...



## **57. Liquidazione coatta amministrativa**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle Sim, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità.

2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

*3-bis.* Se è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92, 93 e 94 del T.U. bancario, nonché i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo.

4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la Sim, la società di gestione del risparmio e la Sicav hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e alle attività previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.

5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.



6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una Sicav, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società.

*6-bis* Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori che provvedono secondo quanto disposto dal comma *3-bis*; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica ai liquidatori, in quanto compatibile, l'art. 84, ad eccezione dei commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la SGR che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso.

## **TITOLO II**

### **Appello al pubblico risparmio**

#### **Capo I**

#### **Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita**

##### ***93-bis. Definizioni***

I. Nel presente Capo si intendono per:

- a) "strumenti finanziari comunitari": i valori mobiliari e le quote di fondi chiusi;
- b) "titoli di capitale": le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché gli strumenti di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente;
- c) "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitale;
- d) "quote o azioni di OICR aperti": le quote di un fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di una società di investimento a capitale variabile;
- e) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
- f) "Stato membro d'origine":



- 1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;
- 2) per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 euro;
- 3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;
- 4) in relazione all'offerta di quote o azioni di OICR armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'OICR è stato costituito;
- g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.

...omissis....

## Sezione II

### Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti

#### ***98-ter. Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e prospetto d'offerta***

1. L'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti italiani o comunitari non armonizzati ed extracomunitari è preceduta da una comunicazione alla CONSOB. Nel caso di offerta di OICR italiani armonizzati alla comunicazione sono allegati il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di OICR italiani e comunitari non armonizzati ed extracomunitari alla comunicazione è allegata la documentazione d'offerta individuata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 98-quater, lett. *a-bis*).



2. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è redatto in conformità ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede comunitaria..
3. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto devono consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto hanno natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.
4. Si applica l'articolo 94, commi 8, 9 e 11. Nessuno può essere chiamato a rispondere sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.
5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICR comunitari armonizzati, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto possono essere ~~pubblicati~~ diffusi in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.

### ***Osservazioni***

La nuova procedura sul passaporto del prodotto prevede una comunicazione tra autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante dell'OICR interessato e consente a quest'ultimo di iniziare la commercializzazione nello Stato membro ospitante dopo che sia stato informato dalle autorità del proprio Stato membro di origine dell'avvenuta trasmissione da parte delle stesse della documentazione di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE alle autorità dello Stato membro ospitante.

Alla luce della procedura descritta, un OICR comunitario armonizzato che intenda commercializzare in Italia le proprie quote o azioni non ha più alcun contatto diretto con le autorità nazionali prima di iniziare la commercializzazione stessa; pertanto, appare coerente che la previsione di cui all'articolo 98-ter, comma 5, sia riformulata sostituendo il termine "pubblicati" con "diffusi". Infatti, tale ultima locuzione rende maggiormente chiaro che l'autorità di vigilanza nazionale non può più subordinare l'inizio della commercializzazione al deposito del KIID e del prospetto. In tal senso depone altresì l'articolo 91, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, secondo il quale "gli Stati membri ospitanti degli OICVM non impongono procedure amministrative o obblighi aggiuntivi a carico degli OICVM di cui al paragrafo 1 nelle materie disciplinate dalla presente direttiva".

### ***98-quater. Disposizioni di attuazione***

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni comunitarie, il regolamento stabilisce in particolare:



a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto nonché le modalità e i termini di pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna ed ~~il loro eventuale~~ l'aggiornamento del prospetto;

a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di OICR italiani e comunitari non armonizzati ed extracomunitari, il relativo regime di consegna e di pubblicazione;

a-ter) il regime linguistico del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto;

b) le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;

c) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari.

2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la CONSOB può consentire su istanza degli offerenti, l'inserimento nella documentazione d'offerta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1.

#### **Osservazioni**

Posto che l'aggiornamento del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è compiutamente disciplinato dal Regolamento (UE) 583/2010 (cfr. artt. 22-24), l'articolo 98-*quater*, comma 1, lettera a), dovrebbe essere riformulato al fine di attribuire alla CONSOB il potere di definire le modalità di aggiornamento del solo prospetto.

#### **190. Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari**

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 41-bis; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50; 50-bis, commi 2, 4 e 5, 50-ter, commi 3; 50-*quater*, comma 4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'art. 33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.



### **Art.... Disposizioni finali e transitorie**

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2011.
2. Per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso al 1° luglio 2011, gli offerenti sostituiscono il prospetto semplificato con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori entro il 29 febbraio 2012.

### **B) Proposte di modifiche alle disposizioni di natura fiscale**

#### **Art. 3, comma 1, lett. g) recante modifiche all'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.**

L'attuale formulazione della norma prevede la disapplicazione della ritenuta sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relative a quote o azioni di OICVM esteri conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

Si propone di estendere, nei confronti dei medesimi soggetti, la disapplicazione della ritenuta sui proventi derivanti da quote o azioni di OICVM esteri non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. *white list*. Tale proposta è in linea con il regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM italiani relativi a quote detenute dalle suddette imprese.

#### **Art. 2, comma 1, lett. c) e Art. 3, comma 1, lett. f) che disciplinano le operazioni di switch.**

Le norme richiamate specificano che ai fini dell'applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM italiani ed esteri si considerano operazioni di rimborso anche i passaggi da un comparto ad un altro del medesimo organismo di investimento.

Considerato che attraverso le operazioni di rimborso delle quote o azioni di OICVM è possibile realizzare anche redditi diversi è necessario introdurre una disposizione analoga anche nell'art. 67 del TUIR, che individua i redditi diversi.

#### **Art. 6 comma 1, lett. a)**

Si segnala che la modifica al comma 69 dell'art. 2 del decreto legge n. 225/2010, prevede la sostituzione di parole non contenute nel citato comma.